



UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA”

Ai gestori delle Attività Produttive
loro sedi

OGGETTO: raccomandazioni connesse alla prevenzione incendi e richiami normativi.

Considerati i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

Viste le segnalazioni di inadempienze pervenute negli ultimi periodi a seguito di controlli effettuati presso le strutture ubicate sul territorio dell’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Ricordato che la prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza.

Al seguente link è possibile reperire informazioni utili, normative, procedure e quesiti sul tema prevenzione incendi:

<https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/prevenzione-incendi>

raccomandando di affidarsi a professionisti competenti e di porre in essere tutte le attività previste dalla normativa.

Si rammenta per brevità che, tra le attività più comunemente presenti sul territorio dell’Unione Montana soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (vedasi il Regolamento di Prevenzione Incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), troviamo a titolo esemplificativo:

65. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 m².
66. Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
69. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie linda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.
74. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116kW.
75. Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m².

Si consiglia, in ogni caso, di consultare il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (<https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/prevenzione-incendi>), al fine di intraprendere le corrette azioni.

Si rammenta inoltre che, in relazione agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 38/2006 e s.m.i.:

1. *Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:*
 - a) *non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;*
 - b) *non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;*
 - c) *vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.*

Si richiama inoltre l'art. 666 del Codice Penale, che dispone:

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si raccomanda nei locali pubblici il divieto di utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnicici.

Si invitano gli operatori a consultare la normativa di riferimento e contattare gli uffici comunali per le materie di competenza, nonché direttamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alla prevenzione incendi, per eventuali chiarimenti.

Si porgono distinti saluti.

Cesana Torinese, 14 gennaio 2026

**Il Presidente
dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea
Mauro MENEGUZZI**

**La Responsabile dell'Area Attività Produttive
dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea
Ing. Valentina JACOB**